



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 48/2023
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: rinnovo con i sig.ri Piervito ed Andrea Botteri del contratto di concessione del prelievo venatorio di ungulati e fagiani di monte sul territorio dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale per le stagioni venatorie autunnali 2023 e 2024.

Il giorno **16.03.2023** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- **Cerana Luca, Presidente;**
- **Simoni Cristian, Vicepresidente;**
- **Pretti Daniela;**
- **Bolza Daniele;**
- **Leonardi Emanuela;**
- **Bertolini Onorio.**

Risultano **assenti** i signori: ----

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: rinnovo con i sig.ri Piervito ed Andrea Botteri del contratto di concessione del prelievo venatorio di ungulati e fagiani di monte sul territorio dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale per le stagioni venatorie autunnali 2023 e 2024.

Con contratto del 5 agosto 2019 (prot. 2518/2019) la Comunità delle Regole ha concesso ai sig.ri Piervito Botteri (individuato quale mandatario capogruppo) ed Andrea Botteri (mandante) il prelievo venatorio sul territorio dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale (sul C.C. Ragoli II) di ungulati e fagiani di monte per le stagioni venatorie autunnali 2019, 2020, 2021 e 2022, a seguito di un'asta aggiudicata ai medesimi sig.ri Botteri (bando prot. 1942/2019, offerta prot. 2035/2019). Specificamente, i capi di selvaggina prelevabili annualmente dai sig.ri Botteri sono venti ungulati (tra cervi, camosci e caprioli) e due fagiani di monte.

Il corrispettivo per la stagione venatoria autunnale 2022 era pari a 54.770,45 € oltre all'i.v.a. 10%.

Nell'esecuzione del contratto i sig.ri Botteri hanno adempiuto perfettamente a tutte le obbligazioni a loro carico.

Nei mesi scorsi i sig.ri Botteri hanno chiesto il rinnovo del contratto in parola per le stagioni 2023 e 2024, possibilità espressamente prevista all'art. 1 del contratto. Conseguentemente, a seguito di un paio di incontri con i richiedenti sono state definite le principali condizioni del nuovo contratto, di seguito riportate:

- invarianza rispetto al contratto 2019 – 2022 del numero di capi di selvaggina prelevabili per ciascuna specie (ossia un cervo, diciassette camosci, due caprioli e due fagiani di monte);
- corrispettivo per la stagione venatoria autunnale 2023 pari a 63.000,00 € oltre all'i.v.a. 10% e corrispettivo per la stagione venatoria autunnale 2024 pari a quello 2023 incrementato con il 100% della variazione dell'indice ISTAT f.o.i.;
- acquisto da parte della Comunità delle Regole del foraggio (fieno, mangime o altro) per l'alimentazione degli ungulati oggetto del prelievo per almeno 1.500,00 € oltre all'i.v.a. in ciascuna stagione venatoria autunnale; nel contratto 2019 – 2022 tale onere era a carico dei sig.ri Botteri ma ciò ha comportato alcuni problemi di tipo logistico – organizzativo per entrambe le parti: pertanto, è stato concordato di porre l'onere a carico della Comunità delle Regole;
- invarianza sostanziale rispetto al contratto 2019 – 2022 delle condizioni di esercizio dell'attività venatoria;
- conferma quale garanzia per la corretta esecuzione del nuovo contratto del deposito cauzionale infruttifero di 55.116,60 € versato nel 2019 dai sig.ri Botteri.

Il sig. Piervito Botteri, in qualità di mandatario, nei giorni scorsi ha espressamente accettato tali condizioni (nota prot. 662/2023).

Lo schema del nuovo contratto è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Tale contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;

- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 3/2023 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto in questione già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, con i sig.ri Piervito ed Andrea Botteri il contratto di concessione del prelievo venatorio di ungulati e fagiani di monte sul territorio dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale per le stagioni venatorie autunnali 2023 e 2024 approvando a tal fine lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed evidenziando che per la stagione venatoria autunnale 2023 è previsto un corrispettivo di 63.000,00 € oltre all'i.v.a. 10%;
2. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, della sottoscrizione di tale contratto, autorizzando le modifiche marginali dello schema sopra approvato ritenute necessarie e che non mutino la sostanza del rapporto contrattuale ed evidenziando che detto contratto sarà stipulato con scrittura privata, senza spese per le parti;
3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
4. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto in questione già nei prossimi giorni;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

16.03.2023 del 16.03.2023
del Comitato Amministrativo



<p>CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL PRELIEVO VENATORIO di ungulati e fagiani di monte sul territorio dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale per le stagioni venatorie autunnali 2023 e 2024</p>		<p>sig.ri Piervito Botteri (individuato quale mandatario capogruppo) ed Andrea Botteri (mandante) hanno stipulato il contratto di concessione del prelievo venatorio di ungulati e fagiani di monte sul territorio dell'A.F.V. Spinale per le stagioni venatorie autunnali 2019, 2020, 2021 e 2022, a seguito di un'asta aggiudicata ai medesimi sig.ri Botteri (bando prot. 1942/2019, offerta prot. 2035/2019);</p>
<p>II [redacted] 2023, tra le parti di seguito indicate: > Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerama, nato il 22 febbraio 1972 a Tione di Trento (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. [redacted] /2023, che si richiama:</p>		<p>c) che, nei mesi scorsi, la Comunità ed i sig.ri Botteri si sono accordati per il rinnovo del contratto sopra citato per le stagioni venatorie autunnali 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 1 del medesimo, con alcune modifiche sostanziali dei suoi contenuti;</p>
<p>> sig. Piervito Botteri, nato a Strembo (TN) l'8 marzo 1956 ed ivi residente in Via Ponte Vittoria n. 3, c.f. BTTPVT56C081975N, il quale interviene nel presente atto in nome ed interesse propri, di seguito indicato anche solo come "mandatario capogruppo";</p>		<p>d) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con la deliberazione n. [redacted] /2023, ha approvato lo schema del presente contratto.</p>
<p>> sig. Andrea Botteri, nato a Tione di Trento (TN) il 17 dicembre 1979 e residente a Strembo (TN), in Via Ponte Vittoria n. 1, c.f. BTINDR79T17L174Z, il quale interviene nel presente atto in nome ed interesse propri, di seguito indicato anche solo come "mandante".</p>		<p>Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.</p>
<p>Premesso:</p>		<p>art. 1 - Oggetto La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, concede ai sig.ri Piervito Botteri (individuato quale mandatario capogruppo) ed Andrea Botteri (mandante), che accettano, il prelievo venatorio sul territorio dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale (sul C.C. Ragoli II) dei capi di selvaggina di seguito elencati nelle stagioni venatorie autunnali 2023 e 2024 (elenco relativo a ciascuna stagione venatoria autunnale):</p>
<p>a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria dell'Azienda Faunistica Venatoria Spinale (di seguito indicata anche solo come A.F.V. Spinale), istituita con deliberazione della Giunta Provinciale n. 6451/1999, il cui territorio è situato sul C.C. Ragoli II;</p>		<p>> n. 1 cervo maschio di prima o seconda classe (palcut); > n. 3 camosci maschi di prima classe;</p>
<p>b) che con contratto del 5 agosto 2019 (prot. 2518/2019) la Comunità ed i</p>		<p>> n. 3 camosci maschi di seconda classe;</p>

> n. 3 camosci maschi di terza classe;	
> n. 3 camosci femmine di prima classe;	
> n. 3 camoscio femmina di seconda classe;	
> n. 2 camosci femmine di terza classe;	
> n. 2 caprioli maschi di prima classe;	
> n. 2 fagiani di monte (galli forcellj).	
art. 2 – Modalità di esercizio dell'attività venatoria	
L'attività venatoria potrà essere effettuata esclusivamente nella stagione autunnale, secondo il calendario stabilito dalla Provincia Autonoma di Trento.	
I concessionari dovranno impegnarsi ad abbattere tutti i capi di selvaggina	
oggetto del presente contratto (come specificati all'art. 1), comunque nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia venatoria.	
Nello svolgimento dell'attività venatoria i concessionari saranno accompagnati dalla guardia venatoria della Comunità o da regolieri "esperti accompagnatori" (ai sensi dell'art. 39, c. 11, della L.P. 24/1991) individuati dalla Comunità. Oltre a tale funzione, la guardia venatoria della Comunità vigilerà sia nei confronti dei concessionari che di terzi in merito al corretto svolgimento dell'attività venatoria. Infine, la guardia venatoria assisterà i concessionari, per quanto possibile, nell'esecuzione delle attività di recupero e trasporto dei capi abbattuti.	
Di volta in volta i concessionari dovranno avvertire telefonicamente la guardia venatoria dell'intenzione di svolgere l'attività venatoria con un preavviso di almeno ventiquattro ore.	
Nel corso del periodo contrattuale i concessionari potranno usufruire di n. 20 permessi di caccia giornalieri da destinare a persone fisiche da loro	

individuate (ospiti) ed in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività venatoria, i quali potranno effettuare il prelievo di uno o più capi	
oggetto del contratto anche in assenza dei concessionari ma comunque accompagnati dalla guardia venatoria della Comunità o da regolieri "esperti accompagnatori" (ai sensi dell'art. 39, c. 11, della L.P. 24/1991) individuati dalla Comunità. Tali permessi di caccia saranno rilasciati dalla Comunità previa richiesta scritta via e-mail, contenente i dati identificativi dell'ospite, e con preavviso di almeno cinque giorni naturali consecutivi.	
Immediatamente dopo l'abbattimento, i capi dovranno essere contrassegnati con le fascette inmovibili di marcatura appositamente consegnate dalla Comunità.	
La conservazione dei capi abbattuti per le ventiquattrore successive all'abbattimento, al fine dei controlli da parte del personale di vigilanza (ai sensi della L.P. 24/1991 e delle prescrizioni tecniche della Provincia Autonoma di Trento), avverrà nella cella frigorifera di proprietà della Comunità situata nella Casa Forestale di Palù, in Via Fevri a Madonna di Campiglio.	
L'esercizio dell'attività venatoria da parte dei concessionari (e degli eventuali ospiti) dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme statali e provinciali vigenti in materia (in particolare la L. 157/1992, la L.P. 24/1991, il D.P.G.P. 16-69/leg/1992), delle prescrizioni tecniche della Provincia Autonoma di Trento vigenti per la stagione venatoria in corso, del regolamento dell'A.F.V. Spinale (pienamente conosciuto ed accettato dai concessionari) nonché delle specifiche raccomandazioni impartite, di volta in volta, dalla guardia venatoria della Comunità. La Comunità potrà decidere unilateralmente di	

risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., qualora abbia accettato	
la violazione di tali norme, prescrizioni e/o raccomandazioni come pure potrà	
decidere di rifiutare l'emissione di un permesso di caccia giornaliero a nome	
di un ospite che, precedentemente, le abbia violate.	
art. 3 – Corrispettivo	
Il corrispettivo del prelievo per la stagione venatoria autunnale 2023 è	
stabilito dalle parti, di comune accordo, in 63.000,00 € oltre all'i.v.a. 10%.	
Il corrispettivo del prelievo per la stagione venatoria autunnale 2024 sarà pari	
al corrispettivo 2023, sopra indicato, incrementato con il 100% della	
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed	
impiegati calcolata dall'ISTAT per il periodo compreso tra il giugno 2023 e il	
giugno 2024 (solo qualora detta variazione sarà positiva).	
In ciascuna stagione venatoria autunnale compresa nel periodo contrattuale la	
Comunità dovrà acquistare, a proprie cura e spese, il foraggio (fieno,	
mangime o altro) per l'alimentazione degli ungulati oggetto del prelievo per	
almeno 1.500,00 € oltre all'i.v.a. (importo incluso nel corrispettivo sopra	
stabilito).	
Qualora, nel corso del periodo contrattuale, a seguito di una decisione del	
Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento il numero dei capi di	
selvaggina oggetto di prelievo da parte dei concessionari dovrà essere	
diminuito, i corrispettivi sopra indicati saranno ridotti con i coefficienti	
percentuali di seguito indicati:	
➤ cervo maschio di prima o seconda classe (palcuto) 8,0%;	
➤ camoscio maschio di prima classe: 6,0%;	
➤ camoscio maschio di seconda classe: 5,0%;	

➤ camoscio maschio di terza classe: 4,0%;	
➤ camoscio femmina di prima classe: 5,0%;	
➤ camoscio femmina di seconda classe: 4,0%;	
➤ camoscio femmina di terza classe: 3,0%;	
➤ capriolo maschio di prima classe: 4,5%;	
➤ fagiano di monte (gallo forcello): 3,0%.	
Il corrispettivo per ciascuna stagione venatoria autunnale dovrà essere pagato	
dai concessionari in due rate uguali, scadenti la prima entro il primo giorno	
della stagione venatoria (indicativamente all'inizio di settembre) e la seconda	
entro il 30 novembre, con bonifici sul conto corrente della Comunità cod.	
IBAN IT95 R 08078 05624 00009 71301 59 presso La Cassa Rurale - Credito	
Cooperativo Adarnello Giudicarie Valsabbia Paganella soc. coop..	
Il ritardo nel pagamento del corrispettivo rispetto alle scadenze sopra indicate	
comporterà per i concessionari il pagamento, sulle somme non pagate, di un	
interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui	
avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del	
2,00%, senza necessità di costituzione in mora.	
In ogni caso, il presente contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ.	
in caso di mancato pagamento del corrispettivo per un'intera stagione	
venatoria autunnale.	
La persona tenuta al pagamento alla Comunità del corrispettivo è il sig.	
Pierluigi Botteri, individuato quale mandatario capogruppo dei concessionari;	
peraltro, i concessionari sono legati da vincolo di solidarietà nei confronti	
della Comunità, ai sensi dell'art. 1292 Cod.Civ..	
art. 4 – Altri contenuti	

Per il transito con veicoli sulle strade forestali incluse nel territorio dell'A.F.V. Spinale la Comunità consegnerà ai concessionari, all'inizio di ciascuna stagione estiva, un apposito permesso con efficacia limitata all'anno in corso e relativo ad ogni veicolo utilizzato: detto permesso dovrà essere esposto sul veicolo in sosta, al fine dei controlli da parte del Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento o di altri soggetti autorizzati.	
Il transito veicolare potrà avvenire esclusivamente sulle strade forestali (assolutamente non sui pascoli, sui sentieri escursionistici e nei boschi) e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia. Nel periodo invernale l'eventuale utilizzo di motoslitte e quad cigolati o comunque attrezzati per il transito sulla neve dovrà essere preventivamente autorizzato, di volta in volta ed anche solo telefonicamente, dal Presidente della Comunità.	
Nell'esercizio dell'attività venatoria (indicativamente dall'1 settembre al 31 dicembre di ogni anno) i concessionari ed i loro eventuali ospiti potranno utilizzare quale rifugio temporaneo i locali di Malga Valesinella Alta evidenziati nella planimetria allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, previo accordo con la guardia venatoria.	
art. 5 – Recesso dei concessionari	
I concessionari potranno recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi rispetto all'inizio della stagione venatoria autunnale successiva. Il mancato rispetto di tale preavviso comporterà l'applicazione di una penale economica di importo pari al 10% del corrispettivo per ciascun mese o frazione di mese di mancato preavviso. Tale penale sarà detratta dalla garanzia di cui all'art. 8 del presente contratto.	
art. 6 – Risoluzione del contratto per perdita di requisiti	

Al momento della sottoscrizione del presente contratto entrambi i concessionari sono in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità, requisito essenziale per l'esecuzione del presente contratto. Qualora, nel corso del contratto, il sig. Piervito Botteri (mandatario capogruppo) perderà tale requisito, la presente concessione rimarrà in capo al solo sig. Andrea Botteri, il quale si assumerà tutti gli oneri attualmente previsti a carico del mandatario (in primis il pagamento del corrispettivo). In mancanza di ciò il presente contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 Cod Civ. e, in tal caso, i concessionari dovranno pagare alla Comunità:	
➤ il 60% del corrispettivo per la stagione venatoria autunnale dell'anno in corso, se la perdita del requisito sarà comunicata alla Comunità entro il 31 maggio;	
➤ il 100% del corrispettivo per la stagione venatoria autunnale dell'anno in corso, se la perdita del requisito sarà comunicata alla Comunità dopo il 31 maggio.	
art. 7 – Responsabilità	
I concessionari saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati alla Comunità o a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria da loro stessi come pure dai loro ospiti. I concessionari pertanto, sollevano e rendono indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detta attività.	
A tal fine, nei giorni scorsi ciascun concessionario ha presentato alla Comunità una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria, con massimale di 1.000.000,00 € per ogni	

sinistro. Detta polizza dovrà essere rinnovata da ciascun concessionario per tutto il periodo contrattuale e ciascun rinnovo dovrà essere comunicato alla	
Comunità: il mancato adempimento a tale obbligo costituirà clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la	
Comunità.	
art. 8 – Garanzia	
Il sig. Piervio Botteri, mandatario capogruppo, conferma che il deposito cauzionale infruttifero di 55.116,60 € da lui versato sul conto corrente della	
Comunità il 4 luglio 2019 (in relazione al contratto di concessione del	
prelievo venatorio valido per il periodo 2019 – 2022) potrà essere utilizzato	
dalla Comunità medesima quale garanzia per l'esatto adempimento di tutti gli	
obblighi derivanti ai concessionari dal presente contratto. Specificamente,	
detta garanzia potrà essere escussa dalla Comunità, anche solo parzialmente,	
per ogni inadempimento dei concessionari o danno economico arrecato	
dagli stessi o dai loro ospiti. In caso di escussione totale o parziale la garanzia	
dovrà essere ricostituita dai concessionari entro trenta giorni: in caso contrario	
la Comunità potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ..	
Tale garanzia sarà restituita al sig. Piervio Botteri al termine del periodo	
contrattuale ed a seguito dell'accertamento, da parte della Comunità,	
dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico dei	
concessionari.	
art. 9 – Disposizioni finali	
Il presente contratto non potrà essere ceduto, nemmeno parzialmente, fatta	
salva l'espressa autorizzazione della Comunità, restando salvo quanto previsto	
all'art. 2 in merito agli ospiti dei concessionari.	

Le comunicazioni tra le parti relative all'esecuzione del presente contratto	
avverranno via e-mail agli indirizzi di seguito indicati:	
➤ per la Comunità: ragioneria@regolespinalnemanez.it ;	
➤ per i concessionari: pervio@bottercarni.it .	
Il presente contratto è sottoscritto in forma di scrittura privata (in un unico	
originale che sarà conservato dalla Comunità mentre a ciascun concessionario	
è consegnata una copia) e sarà registrato solo in caso d'uso: in tal caso,	
l'imposta di registro sarà a carico della parte che avrà chiesto la registrazione.	
Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il	
foro di Trento.	

Letto, confermato e sottoscritto.	
Comunità delle Regole di Spinale e Manez	
Il Presidente – sig. Luca Cerana	

I concessionari	
sig. Piervio Botteri	sig. Andrea Botteri
-----	-----
Ai sensi dell'art. 1341 Cod.Civ. le parti dichiarano di approvare	
specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "art. 2 –	
Modalità di esercizio dell'attività venatoria", "art. 3 – Corrispettivo", "art. 6 –	
Risoluzione del contratto per perdita di requisiti", "art. 7 – Responsabilità" ed	
"art. 8 – Garanzia".	

Comunità delle Regole di Spinale e Manez

Il Presidente – sig. Luca Cerana

I concessionari


sig. Piervio Botteri

sig. Andrea Botteri

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Daniele Bolza




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 16.03.2023**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 21.03.2023 al 31.03.2023**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani